



COMUNE DI REGALBUTO

PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

Deliberazione di C.C. n. 16 del 19 maggio 2003 (istitutiva)
Deliberazione di C.C. n. 40 del 16 settembre 2003 (modifiche)
Deliberazione di C.C. n. 48 del 31 ottobre 2003 (modifiche)
Deliberazione di C.C. n. 54 del 22 dicembre 2003 (modifiche)
Deliberazione di C.C. n. 3 del 22 marzo 2004 (modifiche)
Deliberazione di C.C. n. 16 del 26 aprile 2004 (modifiche)
Deliberazione di C.C. n. 5 del 26 febbraio 2007 (modifiche)
Deliberazione di C.C. n. **32** dell'**1 agosto 2007** (modifiche)

TESTO COORDINATO VIGENTE

1 agosto 2007

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
 - a. imposta comunale sugli immobili;
 - b. imposta comunale sulla pubblicità;
 - c. diritto sulle pubbliche affissioni;
 - d. tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e. tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - f. imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

Articolo 2

Oggetto

1. Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006 nelle materie di cui all'art. 1, secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 3

Violazioni oggetto della definizione

1. Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni attinenti a qualsiasi obbligo di natura tributaria non adempiuto o irregolarmente adempiuto, nonché i tardivi pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2006 per i quali non dovrà effettuarsi nessun adempimento.

2. La definizione avviene con la presentazione delle dichiarazioni omesse e/o la regolarizzazione di quelle infedeli entro e non oltre il 15 settembre 2007 secondo le modalità stabilite dalla normativa relativa al tributo interessato.
3. Nello stesso termine di cui al precedente comma devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse previste dall'art. 1.
4. La presentazione della dichiarazione omessa o infedele deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione, alla dichiarazione va allegata la fotocopia delle quietanze dei pagamenti eseguiti.
5. Con la definizione della posizione tributaria, intervenuta ai sensi del presente regolamento, si intendono chiuse tutte le richieste e le procedure in corso, nonché la tacita rinuncia a qualsiasi eventuale pretesa di natura creditoria.

Articolo 4

Definizione dei rapporti derivanti da atti di imposizione emessi dal comune

1. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la fine del 2006 e non ancora iscritti a ruolo, ancorchè divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
- 1bis. Qualora gli avvisi di cui al comma 1 risultassero in tutto o in parte errati o infondati, a seguito di istanza prodotta in autotutela dal contribuente, il Comune, previa verifica sulla veridicità dei fatti esposti nell'istanza, emette provvedimento formale da notificare

all'interessato, contenente gli esatti importi dovuti dal contribuente.

2. Il pagamento dei tributi definiti ai sensi dei precedenti commi deve avvenire entro e non oltre il 15 settembre 2007. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al comune un'istanza di definizione dell'atto di imposizione, indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.

Articolo 5

Sospensione dei procedimenti pendenti -

Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente o la richiesta del contribuente di avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 2 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
2. A tal fine, il contribuente dovrà presentare al Giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente e della relativa ricevuta di presentazione o della richiesta di avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 2.
3. Il procedimento è sospeso per la durata di sei mesi.
4. Conclusasi la durata della sospensione, il comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

Articolo 6

Sgravio di somme iscritte a ruolo

Annullamento di ingiunzioni e loro ritiro dall'ufficio degli ufficiali giudiziari

- ARTICOLO SOPPRESSO -

Articolo 7

Pagamento dei tributi

1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono assolti con le modalità stabilite dalle relative normative di riferimento.
2. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedono complessivamente la somma di € 300,00 per le persone fisiche ed € 500,00 per gli altri soggetti, gli importi eccedenti possono essere versati in quattro rate di pari importo, entro il 30 giugno 2007, 31 luglio 2007, 31 agosto 2007, 30 settembre 2007, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1 luglio 2007. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia delle definizioni; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni del corrispondente tributo in materia di omesso versamento.
3. Per particolari esigenze economiche il sindaco può autorizzare eventuali rateizzazioni mensili i cui importi, da pagare entro massimo due anni, saranno maggiorati di relativi interessi.

Articolo 8

Compensi incentivanti

1. La giunta municipale fissa un compenso incentivante al personale del settore tributi, fino ad un massimo del due per cento delle riscossioni effettive, determinando criteri e modalità di erogazione.

Articolo 9

Definizione carichi di ruolo pregressi

1. Relativamente a ruoli formati dal comune e resi esecutivi entro il 31

dicembre 2006, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento, entro il 15 settembre 2007, di una somma pari all'importo iscritto a ruolo con abbuono delle sanzioni e degli interessi.

2. A tal fine, il concessionario invierà ai debitori un invito a estinguere il debito con l'indicazione delle somme da pagare. L'invito è corredato della domanda di definizione da compilare a cura del debitore o del coobbligato solidale, secondo un testo predisposto dal concessionario. Entro i trenta giorni successivi alle riscossioni effettive il concessionario è autorizzato a trattenere l'importo dell'aggio esattoriale e al riversamento dell'importo netto al comune entro i tre mesi successivi.
3. Il concessionario presenterà al comune il rendiconto comprendente, per ciascun ruolo affidatogli in riscossione:
 - a) i carichi iniziali a ruolo, con l'indicazione del debito per sorta e per interessi di mora successivamente maturati a favore del comune;
 - b) le riscossioni totali dai contribuenti, con separata indicazione delle somme incassate per sorta e per spese esecutive, e del valore delle partite estinte;
 - c) le somme trattenute a titolo di rimborso spese e di aggi;
 - d) i relativi riversamenti;
 - e) i carichi rimasti da riscuotere, comprensivi di sorta e di interessi di mora di spettanza del comune.
4. Il presente articolo si applica alle somme iscritte a ruolo di qualsiasi natura tributaria.
5. Al Concessionario è riconosciuto un compenso/aggio stabilito con lo schema di convenzione che verrà approvato dalla giunta municipale e sottoscritto dal sindaco.
6. Il compenso/aggio di riscossione coattiva, le spese sostenute per la stampa ed il recapito delle comunicazioni inviate dal concessionario al

contribuente nonché quelle eventualmente sostenute per le procedure esecutive effettuate, sono poste a carico del comune.

Articolo 10

Disposizioni ulteriori

1. I contribuenti che si sono già avvalsi della precedente definizione agevolata e che non hanno adempiuto in tutto o in parte al pagamento di quanto dovuto sono rimessi in termine e pertanto possono avvalersi delle disposizioni del presente regolamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 qualora intendano sanare altre annualità debbono presentare, a pena di nullità, regolare istanza al fine di avvalersi delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giorno successivo decorsi i termini di pubblicazione
2. Il Responsabile del settore tributi è delegato a darvi pubblicità nonché a trasmettere copia del presente regolamento: a) alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale; b) al competente Concessionario incaricato della riscossione Monte Paschi SERIT S.p.A..